



## Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

[sicilia.agenziefiscali@usb.it](mailto:sicilia.agenziefiscali@usb.it); [anastasidafne@gmail.com](mailto:anastasidafne@gmail.com)

Catania, 6 marzo 2021

Alla Direzione Provinciale di CALTANISSETTA  
Alla Direzione Provinciale di CATANIA  
Alla Direzione Provinciale di MESSINA  
Alla Direzione Provinciale di PALERMO

E p.c. Alla Direzione Regionale Sicilia Agenzia delle Entrate

**Oggetto: Ordinanza Regione Sicilia 19 del 4 marzo 2021- applicazione artt. 21 e 43 DPCM 2 marzo 2021- sospensione attività scolastiche ed educative in presenza di ogni ordine e grado per alcuni Comuni- Vuoto normativo in materia di congedi. Richieste USB**

Visto il combinato disposto tra:

**l'art. 43 DPCM 2 marzo 2021**, che disciplina la zona rossa, ai sensi del quale **" sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza (...)"**

e **l'art. 21 DPCM 2 marzo 2021** ai sensi del quale **"anche nelle zone gialle e nelle zone arancioni la misura di cui al primo periodo dell'art. 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico."**

Vista l'Ordinanza Regionale Siciliana n. 19 del 4 marzo 2021 il cui art. 2, nel richiamare il sopracitato articolo ne prevede l'applicazione **"dall'8 al 13 marzo per i Comuni di Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo; Castell'Umberto, Cesarò, Fondachelli Fantina e San Teodoro, nel Messinese; Licodia Eubea e Santa Maria di Licodia, nel Catanese; Montedoro, Riesi e Villalba, in provincia di Caltanissetta."**

Dal momento che:

L'art. 21 bis DL del D.L. 14/08/2020, n. 104 (**lavoro agile e congedo straordinario**) prevedeva **" Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonche' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del**



## Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

[sicilia.agenziefiscali@usb.it](mailto:sicilia.agenziefiscali@usb.it); [anastasidafne@gmail.com](mailto:anastasidafne@gmail.com)

*figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro” e tale disposizione ha cessato la sua efficacia alla data del 31 dicembre 2020.*

Attualmente è invece applicabile l'ART. 22-bis. D.L. 28/10/2020, n. 137 (Congedo straordinario) , che prevede per il genitore il diritto di chiedere l'astensione dal lavoro (retribuita al 50% e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile) **limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto** ( individuate con ordinanze del Ministro della salute) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza **nelle scuole secondarie di primo grado.**

**L'attuale impianto normativo non prevede dunque la possibilità di fruizione dei congedi per i genitori dei minori che frequentano servizi socio-educativi per la prima infanzia, servizi educativi delle scuole dell'infanzia e istituzioni scolastiche e secondarie di primo grado in Regioni nelle quali è prevista la sospensione delle attività dei servizi educativi in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado quale è al momento la regione Sicilia limitatamente ai Comuni sopra citati.**

**È dunque di tutta evidenza che ci si trova in presenza di un vistoso vuoto normativo che pesa sulle spalle dei genitori.**

Nelle more dell'adozione da parte dell'autorità politica delle opportune misure a tutela dei genitori dei minori interessati dalle sospensioni delle attività didattiche in presenza, sui quali la scrivente Organizzazione si sta attivando nelle opportune sedi nazionali, considerato che le **Lavoratrici e i Lavoratori che svolgono attività in presenza potrebbero essere direttamente interessat@ da questa emergenza**

si chiede:

- a) Ove richiesto dai genitori interessati, di **garantire lo svolgimento della prestazione da remoto** e ritenere meritevoli di accoglimento anche le istanze di smart senza rientri ai sensi dell'art. 6 Comma 5 Protocollo nazionale Lavoro agile;
- b) Di adottare ogni **misura organizzativa che incrementi l'assistenza al contribuente da remoto**;
- c) Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, accogliere eventuali istanze di assenza dal servizio dando evidenza nella causale della motivazione " *chiusura scuole*" per una successiva qualificazione dell'istituto applicabile, **in quanto assenza motivata da causa non imputabile al lavoratore**;
- d) Ove la carenza di organico, specie agli sportelli, fosse ostativa all'accoglimento delle proposte sopra formulate, prevedere la rivisitazione di giornate, orario e numeri di sportelli limitando al minimo la presenza.

Tutto quanto sopra anche in applicazione dei principi richiamati in materia di lavoro agile dal Decreto Funzione Pubblica 19 ottobre 2020, **prorogato con Decreto 20**



## Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

[sicilia.agenziefiscali@usb.it](mailto:sicilia.agenziefiscali@usb.it); [anastasidafne@gmail.com](mailto:anastasidafne@gmail.com)

**gennaio 2021 sino al 30 aprile 2021 ovvero il *principio di rotazione e i criteri di priorità che considerano la presenza nel nucleo familiare di figli minori di 14 anni.***

***In relazione al punto c) la scrivente Organizzazione Sindacale precisa che la valorizzazione della motivazione "chiusura scuole" è dovuta all'auspicio sia di una rapida soluzione a livello normativo in grado di colmare il vistoso vuoto che di una commutazione retroattiva delle assenze in congedi.***

Nella speranza di una condivisione di quanto sopra esposto e avendo sempre a cuore la sicurezza e il benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori si porgono distinti saluti.

P/ USB PI Agenzie Fiscali Sicilia

Dafne Anastasi